Sent. n. 74/2026 pubbl. il 20/11/2026
Cron. n. : 3997/2026
Rep. n. 83/2026 del 20/11/2026

N. 131/2026 PROCEDIMENTO UNITARIO

N°17/2026 L.C.

TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- **dott. Federico Pani** — **Presidente est.**
- **dott. Andrea Turturro** — **Giudice**
- **dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione** — **Giudice**

ha emesso la seguente

SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCI

Letto il ricorso con cui **TENTI ELENA** (c.f. TNTLNE68D58A390R), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Fabbri, ha presentato un ricorso volto all'apertura della propria liquidazione controllata;
letta la relazione depositata dal gestore nominato dall'OCC (rag. Simona Favilli);
visti gli artt. 268 ss. CCII;

OSSERVA

1. Sussiste la competenza per territorio di questo tribunale, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.

2. Sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:

a) il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCII come «*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*»; invero, a fronte di passività cumulate pari a circa 500mila euro, l'attivo disponibile consiste in via pressoché esclusiva nelle entrate reddituali, al netto di quanto necessario per il proprio mantenimento;

b) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

c) il gestore ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; inoltre, ha attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie (come richiesto dall'art. 268, comma 3).

3. In merito all'attivo, principalmente coincidente con lo stipendio, preme precisare che, a norma dell'art. 267, comma 4, lett. b), spetta all'organo giudicante (e segnatamente al giudice delegato, all'uopo incaricato dal collegio) la fissazione della somma che dovrà rimanere nella piena disponibilità del ricorrente per far fronte al proprio mantenimento, previa apposita istanza da parte del liquidatore. In quella sede, si terrà

Firmato Da: FEDERICO PANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 793fbe7a4dee70406211a0050a109105

debitamente conto dell'elenco delle spese contenuto nel ricorso e nella relazione. Fin d'ora, comunque, si segnala che verranno attentamente soppesati: - la congruità del canone locatizio (tenuto conto dei valori medi di zona); - la congruità e stretta necessità delle spese mediche; - la sussistenza dei presupposti di concorso nelle spese legate all'auto di proprietà della figlia.

4. Per ciò che attiene alla nomina del Liquidatore, l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, per come risultante dalle modifiche dell'ultimo correttivo, sancisce che il tribunale «*nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale*». Nel caso di specie, non vi sono ragioni per non confermare il gestore nella posizione del liquidatore.

5. Ai sensi della lettera f) della stessa norma il tribunale «*dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia*». Ritiene il tribunale di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il presidente del tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «*che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento*».

P.Q.M.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **TENTI ELENA** (c.f. TNTLNE68D58A390R);
- **nomina** giudice delegato il **dott. FEDERICO PANI**;
- **nomina** liquidatore la **rag. SIMONA FAVILLI**;
- **rimette** al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, previa documentata e motivata istanza del liquidatore;
- **dispone** che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione o la pensione nella misura che sarà determinata dal giudice delegato;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine pari a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- **dispone** che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dal liquidatore), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **dispone** che, a cura del liquidatore, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti, salvo che non ritenga fin da subito di dover rinunciare alla liquidazione dei beni iscritti in pubblici

Firmato Da: FEDERICO PANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 793fbe7a4dee70406211a0050a109105

registri;

- **dispone** che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato tribunale.

Si comunichi all'OCC e al liquidatore, il quale avrà cura di notificare la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 18 novembre 2026

Il presidente est.

Federico Pani

20/11/2026

Firmato Da: FEDERICO PANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 793fbe7a4dee7040621a0050a109105